

COMUNE DI ASUNI

PROVINCIA DI ORISTANO

ALLEGATO
ALLA DELIB. CC.
N. 69 DEL 29/12/17
1/2

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LO SPORT

ART. 1 – Oggetto E' istituita la Commissione comunale per lo Sport, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 L.R. 17 maggio 1999 n°17.

ART. 2 – Competenze La Commissione per lo sport è l'organismo consultivo del Comune che contribuisce alla determinazione della politica sportiva e delle scelte amministrative operate in questo settore mediante proposte e pareri. In particolare:

1. Discute le linee di programmazione, al fine di conseguire la più ampia e razionale diffusione della pratica sportiva.
2. Formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, ad essa sottoposte dagli organi comunali competenti.
3. Collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti.
4. Collabora con le Società Sportive e gli Enti di promozione sportiva attuando un coordinamento delle loro attività e iniziative.
5. Provvede alla formazione ed alla tenuta dell'Albo Comunale delle società sportive (art. 5 comma 3, art. 10 L.R. 17/1999).

ART. 3 – Composizione La Commissione è composta da:

- Il Sindaco, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
- L'Assessore competente in materia di sport;
- Due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;
- due rappresentanti degli operatori di settore designati dalle società sportive operanti nel Comune;
- un rappresentante degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto scolastico del Comune su designazione dei consigli di Istituto.

Alle riunioni della Commissione è prevista la partecipazione di un dipendente comunale del settore sport in qualità di segretario verbalizzante.2

ART. 4 – Convocazione Commissione La Commissione è convocata dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità. La Commissione si riunisce inoltre su richiesta di almeno tre componenti.

ART. 5 – Svolgimento sedute della Commissione Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti. Le decisioni della Commissione vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 6 – Nomina e durata della Commissione La nomina della Commissione avviene di norma, entro tre mesi dall'insediamento del Sindaco e viene rinnovata ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.

ART. 7 – Partecipazione sedute La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

ART. 8 – Spese funzionamento Le eventuali spese di funzionamento della Commissione faranno carico al Bilancio Comunale.


ART. 9 – Decadenza e dimissioni I membri della Commissione sono dichiarati decaduti per dimissioni o dopo cinque assenze ingiustificate. I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dagli stessi organi a cui apparteneva il dimissionario o il decaduto.

ART. 10 – Modifica al Regolamento Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Commissione per lo sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. 11 – Norme transitorie A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

ART. 12 – Entrata in vigore e diffusione Le disposizioni del presente Regolamento entreranno in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.=

2/2

A handwritten signature consisting of a large, stylized loop followed by a diagonal stroke extending upwards and to the right.